

Realizzazione di una stalla in Strada Castiglione 21, Viterbo.

Richiedente: De Santis Pietro, Romolo e Gianfranco società agricola s.s

Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
12 dicembre 2005

**La Relazione
Paesaggistica**

Procedura Ordinaria

Il tecnico
Geometra Igino Clemenzi

Relazione paesaggistica

ORDINARIA AI SENSI DEL D.P.C.M. 12/12/2005

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA art. 146 Decreto Legislativo 42/04

Premessa

L'intervento oggetto della presente relazione è la demolizione e ricostruzione di una stalla per suini, e l'ampliamento di una stalla esistente, su area agricola. nel Comune di Viterbo (VT), in Strada Castiglione 21.

La società De Santis Pietro, Romolo e Gianfranco società agricola s.s. si occupa di allevamento di suini.

L'intervento è proposto ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. b) della L.R. 10/2011 "Piano Casa".

Tale relazione è prevista per la verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi art. 146 del Dlgs n°42/2004.

Nell'ambito del presente progetto sono stati eseguite ricerche con esami dei dati bibliografici-storici esistenti.

- Ricerca ed esame dati bibliografici esistenti

In primo luogo, è stato eseguito uno studio approfondito del quadro normativo e programmatico di riferimento. Quindi è stata effettuata una dettagliata ricerca bibliografica storica con lo scopo di reperire dati ed informazioni esistenti per l'area di studio e quelle limitrofe.

Tutti i dati raccolti sono stati analizzati, studiati e quindi utilizzati nelle valutazioni contenute nella presente relazione tecnica.

Successivamente sono stati considerati ed analizzati i vincoli esistenti per l'area di studio e le zone limitrofe.

- Studio ed analisi dei vincoli

E' stato eseguito uno studio dei vincoli esistenti in termini paesaggistico-ambientali, con l'obiettivo di valutare l'eventuale interferenza esistente tra questi e l'area di progetto e definire di conseguenza gli indirizzi della progettazione dell'impianto.

Dopo aver esaminato il contesto così come sopra indicato si è proceduto ad effettuare i dovuti e necessari sopralluoghi e rilievi diretti dell'area, effettuando le relative indagini "in situ". Sono state eseguite le riprese fotografiche del sito necessarie per le successive fotosimulazioni.

- Sopralluoghi e rilievi diretti sull'area

Sono stati eseguiti alcuni sopralluoghi e rilievi diretti sull'area di progetto ed in quelle limitrofe, con l'obiettivo di verificare la conformazione morfologica e topografica del sito e definire i riferimenti plano-altimetrici dell'area;

- analizzare e prendere visione della situazione geologica, idrogeologica e geomorfologica del sito;

Infine si è potuto procedere all'elaborazione dei dati attraverso la progettazione e stesura degli elaborati tecnici a corredo della presente.

Inquadramento territoriale

L'area del progetto in questione è situata in Strada Castiglione n.21, in zona periferica del Comune di Viterbo, identificata dal N.C.T.R. foglio 116, mappale 26 (si veda la cartografia allegata) .

Norme di PRG-P.T.P.- P.T.P.R.

Per la verifica della compatibilità urbanistica del progetto sono stati esaminati gli strumenti in vigore per il territorio del Comune di Viterbo, in cui è ubicata l'area dell'intervento in esame.

Il Comune di Viterbo è attualmente dotato di Variante al Piano Regolatore Generale.

Tale VPRG classifica il territorio dell'area di progetto come zona E sottozona E4 agricola normale, pertanto per l'attuazione del progetto non è necessaria la variazione dello strumento urbanistico.

Nel Piano territoriale paesistico l'area ricade in Ambito 1, di cui all'art.6 delle N.T.A; e nel P.T.P.R. nella zona del paesaggio Agrario di valore, di cui all'art.25 delle Norme del P.T.P.R., e Art.35 delle norme di P.T.P.R fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Quindi nel presente progetto è stata studiata la vincolistica ambientale e territoriale di interesse per l'area di studio e le zone limitrofe.

In particolare, è stata eseguita un'analisi approfondita degli strumenti di pianificazione territoriale e delle norme di tutela vigenti ai vari livelli (regionale, provinciale e comunale), che hanno consentito di affermare la sostanziale compatibilità e coerenza dell'opera di progetto con il contesto ambientale e territoriale in cui la stessa opera risulta inserita.

Le valutazioni eseguite, infatti, non hanno messo in evidenza interazioni o interferenze significative tra l'area di progetto e zone vincolate o ambiti di tutela definiti dalla normativa vigente.

Sostanzialmente la fase progettuale è stata eseguita nel rispetto degli Art. 134 e 142 del Dlgs.42/04, Art.22 Dlgs 24/98 e degli Art. 25 e 35 del P.T.P.R.

Per quanto sopra relazionato si riportano in seguito le tavole del P.R.G., del P.T.P. e del P.T.R.P evidenziando l'area di progetto e lo stralcio delle relative norme.

corrisponde un numero massimo di 2 piani fuori terra;
b) i distacchi da tutti i confini del lotto non dovranno essere inferiore a ml 15,00 ;
In deroga alle norme suddette e previo parere favorevole della G.C. (Giunta Comunale) nella zona E, con esclusione delle sottozone E1 delle aree interessate da bosco

ceduo delle sottozone – E2 potranno essere consentite costruzioni ad un solo piano connesse con l'esercizio dell'attività agricola (stalle, serre, silos, ecc.) a condizioni che:

1) i distacchi dai confini del lotto non siano inferiori all'altezza del fabbricato e comunque non inferiori a ml. 6;

2) che l'indice di edificabilità non sia superiore a 0,07 mc/mq Tale indice si somma a quello proprio della sottozona agricola in cui ricade l'area interessata.

¹⁷ Nell'ambito della zona agricola lo svolgimento di qualsiasi attività (di costruzione di trasformazione colturale, di allevamento zootecnico, ecc.) sia finalizzato, per quanto possibile, all'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea per la riforma dell'agricoltura di cui alle leggi nazionali n. 153/1975 e n. 352/1976, recepite dalla legge regionale 27 settembre 1978, n. 63.

L'utilizzazione dell'indice previsto dalle norme per le residenze non è consentita nei riguardi dei fondi frazionati successivamente alla approvazione della variante generale al vigente piano regolatore qualora risulti che sul fondo originariamente accorpato esisteva una preesistente costruzione la quale aveva utilizzato in tutto o in parte l'indice stesso.

L'utilizzazione dell'indice di fabbricabilità corrispondente ad una determinata superficie esclude ogni richiesta successiva di altra concessione alla edificazione alla superficie stessa indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

Nell'ambito della zona agricola la destinazione d'uso di ogni locale deve essere chiaramente specificata nei progetti e vincolata agli scopi previsti, trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge.

Non è consentita l'apertura e la coltivazione di cave che non siano comprese nel piano regolatore vigente

o in sue successive varianti, nonché alcuna attività connessa allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo.

4°) SOTTOZONA E 4¹⁹

¹⁹ "Tale sottozona è destinata all'esercizio dell'attività agricola diretta o connessa all'agricoltura.

In tale sottozona sono consentite:

- a) case rurali e fabbricati rustici annessi a servizio dell'agricoltura;
- b) stalle, porcili, e in genere, edifici per allevamenti;
- c) silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole;
- d) costruzioni adibite alla prima trasformazione, manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli;
- e) allevamenti industriali.

Nella sottozona in questione si applicano i seguenti parametri di

Utilizzazione .

- distacco minimo delle costruzioni dai confini: ml. 20,00;

- altezza massima per le residenze rurali: ml. 7,00;

- distacco minimo dal ciglio delle strade: secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 1404/1968;

- l'indice di utilizzazione fondiaria delle sottozone E4 può essere contenuto nella misura massima di 0,07 mc/mq dei quali solo 0,03 mc/mq da utilizzare per la residenza rurale;

- la superficie minima di intervento per la costruzione di residenza rurale può fissarsi in mq. 10.000, in conformità di quanto stabilito dalla legge regionale 6 luglio 1977, n. 24;

- può essere annullata la prescrizione relativa alla cubatura massima realizzabile per ogni azienda da destinare a residenza rurale;

per le attività consentite alle lettere d) ed e) i parametri di utilizzazione devono essere rapportati al tipo dell'azienda ed alle attività che si vogliono impiantare, tenendo conto delle leggi regionali e nazionali, e relativi regolamenti, e la relativa concessione deve essere subordinata al nulla-osta della Regione (ERSAL, Ass. Agricoltura e Foreste e Ass. Urbanistica).

In tale sottozona, infine, è consentita la realizzazione di impianti tecnologici relativi alle reti degli acquedotti, elettrodotti, fognature e telefono che devono, però essere individuati con i relativi vincoli di rispetto sulle planimetrie dello strumento urbanistico. Nell'ambito della sottozona E1 possono essere realizzate strade rurali di interesse locale a servizio di uno o più fondi".

Per la sottozona E4, infine, tenuto conto della necessità che frequentemente si appalesa di far fronte a richieste di miglioramento delle abitazioni rurali già esistenti prima dell'adozione della variante in questione, per comprovate necessità di risanamento igienico e di sovraffollamento, non compatibili con la dimensione del lotto asservito alle abitazioni stesse, appare opportuno che possa ammettersi, nel rispetto dei distacchi prescritti, l'ampliamento " una tantum " nei seguenti limiti:

- incremento di volume pari al 30%, con un massimo di mc. 100, per unità abitative di superficie lorda minore a 90 mq;



P.T.P E 1-4



P.T.P E 3-4

N.T.A. P.T.P. AMBITO 1- ART.6

Art. 6 Protezione dei corsi e delle acque pubbliche (2X ART. 7 L.R. 24/98)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto. Il vincolo di cui al presente comma, non si applica alle zone "A", "B" e, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, così come delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della l. 431/85.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.
3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 06/07/1998, la Giunta regionale con propria deliberazione può procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 quater della l. 431/1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal r.d. 1775/1933.
4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.
5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammessa l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50.
7. Fino alla data di entrata in vigore della l. 431/1985, la limitazione di cui al comma 6 non si applica nelle zone omogenee A e B, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del presente PTP o, nel caso di comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data di adozione dei PTP medesimo, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione del presente PTP, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto al comma 14 ter; gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse. L'indice attribuito è:

- a) per le aree sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;
- b) per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, quello contenuto nel presente PTP e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela.

11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi e interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 38 e 39 delle presenti norme.


13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq. è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

14.bis Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere un adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi debbono essere corredati dal SIP di cui agli articoli 38 e 39 delle presenti norme.

14.ter Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel DPR 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purchè gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizio e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste negli appositi piani di intervento da sottoporre a nullaosta, secondo la competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994 n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in ripristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4 comma 10.bis della legge 31 dicembre 1996, n. 667.

15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.



P.T.P.R. TAVO8 A 345

Tav. A :Art.25: paesaggio Agrario di valore, fascia di rispetto dei corsi d'acqua

Sistemi ed ambiti del paesaggio

Sistema del Paesaggio Naturale	
	Paesaggio Naturale
	Paesaggio Naturale di Continuità
	Paesaggio Naturale Agrario
	fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d'acqua

Sistema del Paesaggio Agrario	
	Paesaggio Agrario di Illegante Valore
	Paesaggio Agrario di Valore
	Paesaggio Agrario di Continuità

Sistema del Paesaggio Insediativo	
	Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri
	Parchi, ville e giardini storici
	Paesaggio degli insediamenti Urbani
	Paesaggio degli insediamenti in Evoluzione
	Paesaggio dell'insediamento Storico Diffuso
	Reti Infrastrutture e Servizi


	Ambiti di Recupero e Valorizzazione Paesistica
	Aree o Punti di Visuale

	Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti
	Limiti comunali

legenda P.T.P.R. Tavola A

art. 25
(paesaggio agrario di valore)

1. Il Paesaggio agrario di valore è costituito da porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali.
2. Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli.
3. In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola
4. La tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo compatibile.







P.T.P.R. TAVO8 B345

Tav. B: art.134 co. 1 lett.b e art.142 co.1 Dlvo 42/04: c) corsi delle acque pubbliche, art. 7 l.24/98
Art.35 delle norme di P.T.P.R.

Beni paesaggistici

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico L. R. 37/83, art. 14 L.R. 24/98 - art. 134 co. 1 lett. a Dlvo 42/04 e art. 136 Dlvo 42/04				
VINCOLI DICHIARATIVI		ab058_001	lett. a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini	art. 136 Dlvo 42/04
		cd058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche	art. 136 Dlvo 42/04
		cdm058_001	lett. c) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico	art. 136 Dlvo 42/04 art. 13 co. 3 lett. b L.R. 24/98
		058_001	proposte di: a) rettifica perimetro dei provvedimenti; b) applicazione articolo 143 co 5 lett. b D.lvo 42/04	art. 22 co.2bis L.R. 24/98 art. 143 D.lvo 42/04
		ab058_001	ml: riferimenti alla lettera dell'art. 136 e 142 del Dlvo 42/04 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	

Ricognizione delle aree tutelate per legge art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 Dlvo 42/04				
VINCOLI RICOGNITIVI DI LEGGE		a058_001	a) costa del mare	art. 5 L.R. 24/98
		b058_001	b) costa dei laghi	art. 6 L.R. 24/98
		c058_001	c) corsi delle acque pubbliche	art. 7 L.R. 24/98
		d058	d) montagne sopra i 1200 metri (artt. 140 e 144 Dlvo 490/99 - L.R. 17/08/83 n.37)	art. 8 L.R. 24/98
		f058_001	f) parchi e riserve naturali	art. 9 L.R. 24/98
		g058	g) aree boscate n.b. le aree boscate percorse da incendi non sono rappresentate nel presente elaborato	art. 10 L.R. 24/98
		h058_001	h) università agrarie e uso civico n.b. gli usi civici non sono integralmente rappresentati nel presente elaborato	art. 11 L.R. 24/98
		i058_001	i) zone umide	art. 12 L.R. 24/98
		m058_001	m) aree di interesse archeologico già individuate	art. 13 co 3 lett. a L.R. 24/98
		m058_001	m) ambiti di interesse archeologico già individuati	art. 13 co 3 lett. a L.R. 24/98
		mp058_001	m) aree di interesse archeologico già individuate - beni puntuali con fascia di rispetto	art. 13 co 3 lett. a L.R. 24/98
		ml058_001	m) aree di interesse archeologico già individuate - beni lineari con fascia di rispetto	art. 13 co 3 lett. a L.R. 24/98
	sigla identificativa	ml058_001	ml: riferimenti alla lettera dell'art. 136 e 142 del Dlvo 42/04 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	
	<p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le aree tutelate per legge di cui alle lettere: e) ghiacciai e circoli glaciali e l) vulcani non sono presenti nel territorio regionale; - e aree indicate nel co. 2 dell'art. 142 Dlvo 42/04 non sono individuate nel presente elaborato. <p>Nella norma del PTPR relativa a ciascuna categoria di aree è indicata l'applicazione dell'art. 143 co 5 lett. a D.lvo 42/04</p>			

Legenda tav.B

art. 35
(protezione dei corsi delle acque pubbliche)


1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. I fiumi i torrenti e i corsi d'acqua sono costituiti da quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate nelle tavole B del PTPR .
3. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000. Con la DGR n 211 del 22.02.2002 è stata effettuata la ricognizione e la graficizzazione ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della LR 24/98 dei corsi d'acqua l'atto pubblicato sul BURL n.18 del 29.6.2002 su cinque Supplementi Ordinari per ciascuna provincia, integrata dalla DGR n. 861 del 28.06.2002 e successivamente modificata e precisata con DGR n. 452 del 01.04.2005, al riguardo il PTPR rappresenta l'insieme dei provvedimenti precedenti inserendo le modifiche successive.
4. Sono altresì rappresentate nella Tavola B, senza la fascia di rispetto, i corsi d'acqua che la Regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici entro il 27.04.2006 data di pubblicazione del Decreto Legislativo 24.03.2006 n. 157.
5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammesso l'intubamento, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale 24/98. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d'acqua interessato e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo di cui all'articolo 3 della LR 24/98.
6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre e ineditate si riduce a metri 50.

7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice, le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e alle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 60 delle presenti norme, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.
8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98 nonché per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
 - b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
 - c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.
9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 17 gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.
10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse.
11. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 l'indice attribuito è:
 - b) per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 142 lettera c) del Codice, quello previsto, per la zona agricola interessata, dallo strumento urbanistico vigente;
 - c) per gli immobili e le aree sottoposte al vincolo ai sensi dell'articolo 134 del Codice con provvedimento dell'amministrazione competente, quello contenuto nella disciplina di tutela e di uso del paesaggio individuato dal PTPR sistemi ed ambiti di paesaggio – tavole A per la corrispondente porzione di territorio ove espresso o, in carenza, quello previsto dagli strumenti urbanistici vigenti per la zona agricola interessata.
12. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono prevedere infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:
 - a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
 - b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;

- c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.
- 13 I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 12 sono corredati del SIP di cui agli articoli 53 e 54 delle presenti norme.
- 14 Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti ed esterno alle aree urbanizzate di cui al precedente comma 7, per i manufatti non vincolati ai sensi della parte prima del Codice ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico - sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.
- 15 Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, le opere connesse ad attività indispensabili ai fini della eliminazione di situazioni insalubri e di pericolo per la sanità pubblica nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.
- 16 Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati del SIP di cui agli articoli 53 e 54 delle presenti norme.
- 17 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purchè gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 159 del Codice, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 146 e 159 del Codice, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nullasta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo

danno corso ai relativi procedimenti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 comma 4 delle presenti norme.

- 24 I corsi d'acqua di cui al presente articolo, in assenza di altri beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, ai sensi dell'articolo 143 comma 5 lettera a), costituiscono ambiti nei quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale adeguato ai sensi dell'articolo 145 del Codice e dell'articolo 27.1 della l.r. 24/98, previa approvazione del PTPR con l'intesa di cui all'articolo 143 del Codice.



P.T.P.R. TAV.08 345C, non si rileva nessuna campitura

Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR

Beni del Patrimonio Naturale			
	sic_001	Zone a conservazione speciale Siti di interesse comunitario	Direttiva Comunitaria 92/43/CEE (Habitat) BioItaly D.M. 3/4/2000
	sin_001	Zone a conservazione speciale Siti di interesse nazionale	
	sir_001	Zone a conservazione speciale Siti di interesse regionale	
	zps_001	Zone a protezione speciale (Conservazione uccelli selvatici)	Direttiva Comunitaria 79/409/CEE DGR 2146 del 19/3/1996 DGR 651 del 19/7/2005
	apv_001	Ambiti di protezione delle attività venatorie (AFV, Bandite, ZAC, ZRC, FC)	L.R. 02/05/95 n. 17 DCR 29/07/98 n. 450
	of_001	Oasi faunistiche incluse nell'elenco ufficiale delle Aree Protette	Conferenza Stato-Regioni Delibera 20/07/00 - 5° agg.to 2003
	zci_001	Zone a conservazione indiretta	
	sp_001	Schema del Piano Regionale dei Parchi Areali	Art. 46 L.R. 29/97 DGR 11746/93 DGR 1100/2002
	sp_001	Schema del Piano Regionale dei Parchi Puntuali	
	clc_001	Pascoli, rocce, aree nude (Carta dell'Uso del Suolo)	Carta dell'uso del suolo (1999)
		Reticolo idrografico	Intesa Stato Regioni CTR 1:10.000
	geo_001	Geositi (ambiti geologici e geomorfologici) Areali	Direzione Regionale Culturale
	geo_001	Geositi Puntuali	
	bni_001	Filari alberature	

Beni del Patrimonio Culturale				
	bpu_01	Beni della Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (siti culturali)	Convenzione di Parigi 1972 Legge di ratifica 184 del 6.4.1977	
	ara_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO	Beni del patrimonio archeologico (areali)	
	arp_001		Beni del patrimonio archeologico (puntuali - fascia di rispetto 100 mt.)	
	ca_001		Centri antichi, necropoli, abitati	
	va_001		Viabilità antica (fascia di rispetto 50 mt.)	
	sam_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Beni del patrimonio monumentale storico e architettonico (areali)	
	spm_001		Beni del patrimonio monumentale storico e architettonico (puntuali - fascia di rispetto 100 mt.)	
	pv_001		Parchi, giardini e ville storiche	
	vs_001		Viabilità e infrastrutture storiche	
	sac_001		Beni areali	
	spc_001	Beni puntuali (fascia di rispetto 100 mt.)	art. 10 D.lvo 42/04	
	cc_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO	Beni areali	
	cc_001		Beni puntuali (fascia di rispetto 100 mt.)	
	ic_001		Beni lineari (fascia di rispetto 100 mt.)	art. 15 L.R. 24/98 art. 60 co. 2 L.R. 38/99
	cp_001		Viabilità di grande comunicazione	art. 60 co. 2 L.R. 38/99
	ca_001		Ferrovia	art. 60 co. 2 L.R. 38/99 L.R. 68/83
	d_001		Grandi infrastrutture (aeroporti, porti e centri intermodali)	L.R. 27 del 20.11.2001
			Tessuto urbano	Carta dell'Uso del Suolo (1999)
		Aree ricreative interne al tessuto urbano (parchi urbani, aree sportive, campeggi etc.)		

Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale art. 143 D.lvo 42/2004				
		VISUALI	Punti di vista	artt. 31bis e 16 L.R. 24/98
			Percorsi panoramici	
	pac_001	AREE A CONNOTAZIONE SPECIFICA	Parchi archeologici e culturali	artt. 31ter L.R. 24/98
			Sistema agrario a carattere permanente	artt. 31bis e 31bis.1 L.R. 24/98
		AREE A RISCHIO PAESAGGISTICO	Aree con fenomeni di frazionamenti fondiari e processi insediativi diffusi	art. 31bis L.R. 24/98
			Discariche, depositi, cave	

Sistemi strutturali ed unità geografiche	
CATENA DELL'APPENNINO	1 Terminillo - Monti della Laga - Salto Cicolano
	2 Conca Reatina - Monti Lucretili
	3 Monti Sabini
	4 Monti Simbruini
	5 Monti Ernici Prenestini
RILIEVI DELL'APPENNINO	6 Monti Lepini, Ausoni e Aurunci
COMPLESSI VULCANICI	7 Monti Volsini
	8 Monti Cimini
	9 Monti Sabatini
	9.1 Monti Sabatini (area romana)
	10 Monti della Tolfa
	11 Colli Albani
VALLI FLUVIALI	12 Valle del Tevere
	13 Valle del Sacco, Liri-Garigliano
CAMPAGNA ROMANA	14 Agro Romano
MAREMMA TIRENNICA	15 Maremma Laziale
	16 Litorale Romano
	17 Agro Pontino
	18 Piana di Fondi
RILIEVI COSTIERI E ISOLE	19 Monte Circeo, Promontorio di Gaeta, Isole Ponziane

Elaborazione a cura della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale
Gruppo di lavoro per la redazione e la progettazione del PTPR
DD.GG.RR. del 12.10.1999 n. 5109 e del 16.11.1999 n. 5515

Edizione Novembre 2007



Legenda tav. C



P.T.P.R. TAV.08 345D

Tav. D: Inviluppo dei beni paesaggistici, art. 134 lett. a e b D.vo 42/2004- art.22 L.R. 24/1998,

Legenda

- 058091_P001 Sigla identificativa dell'osservazione per ambito comunale
058 codice ISTAT della provincia - 091 codice ISTAT del comune - P001 numero progressivo
-  Osservazioni preliminari proposte dai Comuni
 -  Osservazioni preliminari su temi specifici proposti dai Comuni
 -  Inviluppo dei beni paesaggistici
art. 134 lett. a e b D.lvo 42/2004 - art 22 L.R. 24/1998
 -  Aree urbanizzate
 -  Limiti amministrativi comunali

Articolo 134
Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

- a)** gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
 - b)** le aree indicate all'articolo 142;
 - c)** gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
-

Articolo 142
Aree tutelate per legge

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

- a)** i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b)** i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c)** i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d)** le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e)** i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f)** i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
- g)** i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h)** le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i)** le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l)** i vulcani;
- m)** le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a)** erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
- b)** limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera **a)** e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera **c)** che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Assetto del paesaggio attuale

Dal punto di vista geomorfologico, il paesaggio attuale e di gran parte del territorio della provincia, si estende su un'area geografica compresa tra la catena appenninica e la costa tirrenica, ed è il risultato di un lungo periodo di attività vulcanica sviluppatosi dalla fine del Pliocene e soprattutto nel Pleistocene (tra un milione e settecentomila e diecimila anni fa). In particolare il comune di Viterbo rientra nel distretto vulcanico cimino-vicano, sovrastato dalla vetta del Monte Cimino (1053 metri) e con al centro la caldera del Lago di Vico. Le quote topografiche intorno al sito si attestano mediamente intorno 320-380 m s.l.m.

Tracciati insediativi storici.

I principali tracciati insediativi della località, si possono già desumere dalle mappe dei catasti pontificio e italiano.

La strada Castiglione, originariamente strada interpoderale, non ha variato le sue dimensioni, rispetto allo stato originario.

Dalla visione del catasto pontificio possiamo desumere che non vi sono riportati insediamenti storici di rilievo (chiese, conventi, insediamenti rurali di valenza storica, ecc).

La tessitura dei fondi agricoli che caratterizzano l'area adiacente all'azienda, hanno una certa disomogeneità di tessuto degli appezzamenti.

L'area di progetto

L'azienda è sita in Viterbo Strada Castiglione 21.

La superficie interessata dal progetto è pari a circa ettari 241.24.12 ed è individuata presso l'agenzia del Territorio Nuovo Catasto Edilizio Urbano ai fogli 88-89-112-114-115-116-128-129 alle varie particelle.

Le opere inerenti la demolizione di una stalla realizzata ante 1967 e la nuova ricostruzione e l'ampliamento di una stalla esistente, il tutto ai sensi dell'art.4 comma1 lett.b) L.R. 10/2011 smi, saranno realizzate sulla p.lla 26 foglio 116.

L'area di progetto è situata in località Casilino, in zona agricola con caratteristiche tipologiche prettamente agricole.

L'azienda confina con altri terreni a vocazione agricola e con strada Castiglione.

Intorno sono visibili costruzioni a carattere agricolo: stalle, magazzini, tettoie, fienili e abitazioni rurali di nuova e vecchia edificazione.

Finalità del progetto

Il centro zootecnico "De Santis" è perfettamente funzionante e dotato di strutture e tecniche d'allevamento d'avanguardia.

L'allevamento si realizza nel pieno controllo delle temperature e dell'umidità relative, al fine di garantire la massima salubrità degli animali; anche questo aspetto aziendale è controllato in automatico. L'intera zona compresa e circostante i fabbricati aziendali è recintata, onde precludere l'accesso ai non addetti. I fabbricati si rendono necessari al fine di consentire di aderire alle norme minime per la protezione dei suini ai sensi del Decreto Legislativo 30 febbraio 2004 n.53 "Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE.

Alla luce di tali disposizioni che, per le aziende già in attività alla data di entrata in vigore del D.Lgs. citato, decorrono dal 1° gennaio 2013, l'Azienda Agricola "De Santis Pietro, Romolo e Gianfranco s.s." che rientra tra questa tipologia, con la costruzione in progetto si adegua alla normativa vigente.

Caratteri tipologici del progetto

Si propone quindi la demolizione e la ricostruzione di una stalla e l'ampliamento di una stalla esistente, i manufatti saranno edificati sulla p.lla 26 del foglio 116.

Le due opere saranno realizzate con strutture prefabbricate in acciaio (pilastri e capriate), tamponate su tutti i lati con laterizi su cui sono posti i telai per le finestre di aerazione e dei vani porta. Sotto il piano di calpestio troveranno posto le fosse smaltimento per i liquami, in prefabbricati di cls con soprastante grigliato in acciaio, dette fosse sono collegate all'impianto fognario generale dell'Azienda.

Il manufatto ricostruito, sviluppa una superficie coperta di mq.1670,00 mentre l'ampliamento della stalla esistente ha una consistenza di circa mq.553,80.

L'alimentazione degli animali è totalmente meccanizzata con gestione informatizzata e gli alimenti giungono direttamente nei recinti degli animali attraverso canalizzazioni in acciaio; le quantità e la qualità delle somministrazioni sono connesse alle diverse esigenze alimentari dei soggetti, del loro peso, della fase di allevamento e dello stato fisiologico.

La pulizia dei recinti è garantita dagli appositi grigliati sui quali sono tabulati i suini; ciò consente un bassissimo consumo di acqua e quindi un ridotto fabbisogno di accumulo nelle vasche.

Al di sotto del pavimento fessurato vi sono le opportune canalizzazioni che raggiungono l'impianto di separazione (liquido – solido) e successivamente le vasche.

Lo smaltimento dei liquami avverrà attraverso le vasche di decantazione.

Si tratta di alcune vasche, costruite in cemento armato e non coperte, queste hanno esclusiva funzione tecnica, in quanto, come strutture di corredo all'allevamento, assolvono alla esigenza dello stoccaggio e della separazione delle frazioni liquide e solide dei liquami.

I liquami provenienti dall'allevamento vengono prima convogliati mediante tubature sotterranee nella vasca di separazione dalla quale dipartono le frazioni solide e quelle liquide.

La parte liquida, attraverso condutture interrato viene immessa nelle tre vasche di cui alla costruzione più grande; ciascuna delle vasche viene riempita di volta in volta, in modo tale che possa essere consentita la maturazione del contenuto.

La frazione solida viene accumulata nell'altra vasca ed al riempimento di questa viene anch'essa smaltita sui terreni.

E' presente un impianto di riduzione di azoto dei liquami di suino, collegato alla rete di smaltimento esistente e costituito prevalentemente da una vasca prefabbricata circolare quasi completamente interrata (per ragioni di sicurezza uscirà dal piano di calpestio per un'altezza di circa ml. 1,20), su cui sarà agganciata la nuova linea.

- L'intervento prevede le seguenti fasi:

Dismissione di tutte le attività, allontanamento di tutti i macchinari e attrezzature.

Allestimento area di cantiere, posa in opera di recinzioni atte ad abbattere il rischio polvere e rumore.

Demolizione della stalla da ricostruire

Ripristino del piano di campagna

Determinazione delle quote altimetriche per l'impostazione dei nuovi manufatti

Scavo di sbancamento per l'impostazione delle fondazioni

Posa in opera di strutture portanti verticali ed orizzontali in acciaio prefabbricato

Posa in opera di canali, discendenti e delle lastre di copertura sul tetto

Realizzazione degli impianti interni

Realizzazione delle opere di rifinitura interne

Sistemazione delle aree esterne

- Modalità di esecuzione dei lavori:

I lavori saranno eseguiti sotto il controllo della direzione dei lavori, sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione. Le ditte, oggetto di prequalificazione dalla committenza, dovranno attenersi a quanto indicato dalla direzione dei lavori e dalle autorizzazioni rilasciate. Particolare cura sarà adottata nell'allestimento delle opere cantieristiche in modo da mitigare l'impatto ambientale dato dal cantiere verso l'esterno.

COMPARAZIONE DEI PROFILI ATTUALI E DI PROGETTO, NONCHE' DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Attualmente il profilo altimetrico dell'area di intervento si presenta con una vasta area centrale pressoché pianeggiante. Sul fronte Strada Castiglione le quote altimetriche più significative producono una pendenza di circa 1,5%, verso gli altri terreni la pendenza è circa 2,00%.

In progetto si prevede di non alterare le quote attuali dell'area esterna.

Le acque superficiali pertanto potranno scorrere lungo le due linee di pendenza sopra individuate, senza alterare l'attuale deflusso.

Conclusioni

Il progetto non comporterà rispetto all'attuale la compromissione della visibilità dei luoghi circostanti, anzi vista l'attuale vocazione dell'area, l'intervento sarà più consono all'architettura circostante.

Dato la tipologia architettonica dei manufatti in progetto, il contesto naturale e paesaggistico tipologicamente agricolo, i luoghi non subiranno un'alterazione percettiva, l'intervento infatti ha caratteristica di poter far assorbire visivamente le modificazioni senza diminuzione sostanziale della qualità, rispettando l'efficienza funzionale delle situazioni di assetti antropici consolidati.

Gli interventi saranno realizzati con un costante controllo e monitoraggio relativamente:

-alla capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva

-alla attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni senza diminuzione sostanziale della qualità

-alla capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidati

-alle situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche degli assetti antropici
verifica negli anni di eventuali opere di mitigazione

Il Progettista

In allegato:

-stralcio I.G.M.


-stralcio CTR

-stralcio catastale;

-rendering di progetto;

-documentazione fotografica del sito.


La presente relazione si compone di n.34 pg.



I.G.M.

C.T.R. - COMMENDA


1:5000



C.T.R. S.CATERINA

1:5000

Stralcio catastale con localizzazione intervento




Catastale foglio 116 p.IIa 11-65



Rendering stalla di pertinenza

In progetto

PUNTI DI RIPRESA





Punti ripresa 1



Punti ripresa 2



Punti ripresa 3



Punti ripresa 4



Punti ripresa 5